

Il mobbing può essere concausa di suicidio

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14274 dell'8 Luglio 2015 , ha ribadito che il mobbing può essere concausa di un suicidio.

.....

Con la sentenza in commento la Corte Suprema si esprime sul tema del mobbing, in particolare affrontando la delicata tematica del nesso eziologico tra la malattia professionale occorsa a un lavoratore a causa di mobbing subito nel corso del rapporto di lavoro e il suicidio.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, accoglieva la domanda, proposta nei confronti della società datrice di lavoro di un lavoratore che si era tolto la vita, della moglie e delle figlie del defunto le quali, sul presupposto che il suicidio del proprio dante causa era da ricollegarsi al mobbing da lui subito nel corso del rapporto di lavoro, chiedevano la condanna dell'azienda al pagamento in loro favore di una specifica indennità per il caso di morte prevista dal Regolamento dell'Ente presso cui il loro congiunto aveva prestato attività di lavoro subordinato.

La Corte del merito di secondo grado , dopo aver accertato che il lavoratore era stato esposto ad una condotta attuata da un rappresentante del datore di lavoro qualificabile come mobbing , riteneva, condividendo le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato in appello, che la depressione di cui era affetto il predetto lavoratore era stata determinata dal mobbing da lui subito nell'ambiente di lavoro.

La Corte territoriale , quindi, definiva che il fattore lavorativo , pur non essendo l'unico fattore determinante la drammatica scelta del lavoratore , era stata una concausa efficiente dell'atto suicida insieme con i fattori psichici costituzionali , dichiarando così esplicitamente la sussistenza del "nesso di causalità tra il suicidio e la malattia professionale indotta dall'ambiente lavorativo".

Conseguentemente, secondo la predetta Corte, sussistevano i presupposti per la condanna dell'azienda all'indennità reclamata non rilevando l'esclusione prevista dal regolamento in caso di suicidio riferendosi, tale esclusione, al suicidio cui consegue

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

l'infortunio mortale, e non invece al caso, come quello di specie, in cui la malattia psichica determinata dalle avverse condizioni di lavoro determinava il suicidio.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte del merito per non avere motivato il proprio dissenso, quanto al nesso causale, dalle conclusioni dei Consulenti Tecnici d' Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

Sul punto , osservavano i giudici di legittimità , come correttamente la Corte d'Appello avesse argomentato il proprio dissenso dalle conclusioni dei vari CTU, rilevando che “nel caso di specie non sono emersi fattori esogeni cui poter ricollegare il gesto suicida. D'altro canto appare altamente probabile che lo stress indotto dal mobbing, riferito dai testimoni e ben descritto nella consulenza tecnica d'ufficio, insistendo su una personalità indubbiamente fragile, abbia potuto condurre il lavoratore alla decisione di togliersi la vita. In sostanza il fattore lavorativo, pur non essendo l'unico, appare come una concausa efficiente dell'atto suicida, insieme, appunto, con i fattori psichici costituzionali”.

In definitiva

Ciò che la Corte ha definito come “il fattore lavorativo”, dato appunto dalla molestia psicologica esercitata nei confronti del lavoratore dal responsabile dell'ente nel corso del rapporto di lavoro, è ragionevolmente stato ritenuto non l'unico motivo , trattandosi comunque di un soggetto con una fragile personalità , ma quantomeno una concausa della sua decisione di suicidarsi.